

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 297 DEL 15/05/2017**

**OGGETTO**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E PERIODICA PER I LAVORATORI ESPOSTI A FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS.81/2008

## Servizio Affari Generali

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 30/03/2017, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

considerato che:

- in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 - Testo Unico sulla Sicurezza - è necessario affidare a personale specializzato l'esecuzione delle prestazioni inerenti la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i dipendenti con profili professionali soggetti a rischio;
- con l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria si nomina anche il "medico competente" ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.81/2008, le cui prestazioni per la tutela della salute dei lavoratori sono previste agli artt.25 e 41 del medesimo decreto e costituiscono un obbligo per il datore di lavoro, previsto da disposizione di legge atta a perseguire un interesse di rilevanza costituzionale;
- l'incarico in essere è ormai giunto a scadenza e occorre provvedere all'individuazione di un nuovo soggetto per lo svolgimento del servizio;

rilevato che:

- per l'individuazione del professionista idoneo allo svolgimento dell'incarico non è possibile ricorrere all'affidamento di incarico professionale, stante il divieto di conferimento di incarichi introdotto dall'art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (c.d. legge di stabilità 2015);
- l'esperienza degli ultimi anni ha comunque evidenziato l'opportunità che tale figura, in quanto chiamata a concorrere all'individuazione degli strumenti idonei alla gestione delle problematiche relative alla sicurezza del posto di lavoro, delle condizioni e dei rischi specifici per il personale dell'Ente, sia in grado di intrattenere con l'Ente rapporti frequenti e pertanto debba esercitare in modo abituale la propria attività professionale sul territorio di competenza provinciale, garantendo collaborazione e presenza, talvolta con breve preavviso o a chiamata;
- l'importo complessivo della spesa stimata per il servizio consente di ricorrere ad un affidamento diretto del servizio a ditta specializzata, presente e attiva nella realtà locale e accreditata alla trattativa sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

dato atto che:

- si è proceduto ad una ricognizione preliminare delle prestazioni inerenti la sorveglianza sanitaria che dovranno essere svolte nel corso del biennio 2017 e 2018 che ha portato a quantificare la spesa complessiva stimata e l'importo del contratto, assumendo a riferimento i prezzi unitari delle singole prestazioni richiedibili;
- individuata la categoria merceologica afferente il servizio in oggetto sul MEPA e avendo provveduto alla richiesta di preventivi ad operatori economici del territorio, l'offerta presentata dalla ditta RIVI Ambiente e Sicurezza Srl, con sede in Via Ferravilla, 21 a Reggio Emilia, assunta agli atti con protocollo n.9800/3/2017 del 27/4/2017, risulta rispondente alle necessità evidenziate dall'Ente per la gestione del servizio di sorveglianza sanitaria;
- il prezzo presentato in sede di offerta risulta congruo e i costi delle singole prestazioni risultano in linea con le tariffe praticate dalla convenzione Consip di gestione della sicurezza e complessivamente più convenienti;

ritenuto pertanto:

- di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e facendo ricorso agli strumenti telematici di acquisizione di cui all'art. 37, comma 1, del decreto precitato, all'affidamento del servizio in argomento a RIVI Ambiente e Sicurezza Srl, con sede in Via Ferravilla, 21 a Reggio Emilia, per la durata di due anni a decorrere dall'affidamento del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del decreto predetto, con possibilità di rinnovo per un altro anno e opzione di proroga, di cui all'art.106 comma 11 del provvedimento medesimo, della durata massima di sei mesi, tenuto conto che il prezzo offerto è congruo e competitivo e ammonta per un biennio ad € 14.920,00 IVA esclusa;
- di regolare il contratto in oggetto sulla base del quaderno patti e condizioni che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e al quale, in sede di stipulazione, potranno essere apportate le sole modificazioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di imputare la spesa di competenza dell'anno 2017, pari ad € 8.296,00 IVA compresa alla Missione 01 Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato 1030218001 del Bilancio di Previsione 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 3011 che verrà istituito nel PEG 2017, tenuto conto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile in quanto onere a carattere continuativo necessario per il rispetto di obblighi di legge espressamente sanzionati;
- di dare atto che, stante i vincoli di carattere finanziario e le disposizioni in merito alla redazione dei bilanci, la spesa relativa agli anni successivi verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale per ciascun anno di competenza;
- di dare atto che, con riferimento al D.L.gs.vo n. 81/2008, il servizio in argomento non comporta rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza, in quanto trattasi di prestazioni da esplicitarsi presso l'affidatario del servizio;

di dare atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

- il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire all'Ente lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria per il personale della Provincia e di tutte le attribuzioni del Medico competente descritte nel contratto e previste dalla normativa, facendo salve le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per modifiche del protocollo sanitario o ulteriori accertamenti che la normativa ponesse in capo al Medico competente;
- l'oggetto del contratto è meglio descritto nelle premesse del presente atto e consiste nella realizzazione dei suddetti servizi;
- il contratto verrà stipulato secondo le modalità attive sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. di Consip;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti ai corrispettivi e alle modalità di pagamento, agli obblighi e responsabilità del contraente, al divieto di cessione del servizio da parte dell'operatore economico, clausole tutte contenute e più dettagliatamente descritte nel contratto stesso;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle sopra indicate;

il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZE51E819D5;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la responsabile della P.O. Personale, dott.ssa Annalisa Barbieri;

ritenuto di delegare alla sottoscrizione del contratto il dott. Stefano Tagliavini, titolare A.P. Servizi Generali a cui afferisce l'ambito degli appalti e contratti, già accreditato quale punto ordinante per le acquisizioni tramite il Mercato Elettronico della P.A. di Consip;

dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

## **DETERMINA**

- di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a fattore di rischio professionale alla ditta RIVI Ambiente e Sicurezza Srl, con sede in Via Ferravilla, 21 a Reggio Emilia, per un periodo di due anni a decorrere dall'affidamento del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art.32 comma 8 del D. Lgs.50/2016, con possibilità di rinnovo per un altro anno e opzione di proroga, di cui all'art.106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, della durata massima di sei mesi;
- di stabilire che il valore stimato del servizio in oggetto, ammonta per un biennio ad € 14.920,00 IVA 22% esclusa;
- di regolare il contratto in oggetto sulla base del quaderno patti e condizioni che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e al quale, in sede di stipulazione, potranno essere apportate le sole modificazioni formali e non

sostanziali che si rendessero necessarie;

- di delegare alla sottoscrizione del contratto il dott. Stefano Tagliavini, titolare A.P. Servizi Generali a cui afferisce l'ambito degli appalti e contratti, già accreditato quale punto ordinante per le acquisizioni tramite il Mercato Elettronico della P.A. di Consip;
- di impegnare la spesa di competenza dell'anno 2017, pari ad € 8.296,00 IVA compresa alla Missione 01 Programma 10 codice del Piano dei Conti Integrato 1030218001 del Bilancio di Previsione 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 3011 che verrà istituito nel PEG 2017, tenuto conto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile in quanto oneri a carattere continuativo necessari per il rispetto di obblighi di legge espressamente sanzionati, tenuto conto che la spesa relativa agli anni successivi verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale per ciascun anno di competenza;

di dare atto che:

- il servizio comprende anche la nomina del "medico competente" ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.81/2008;
- i valori economici di riferimento per quantificare i costi del contratto, sono individuati negli importi definiti per ciascuna prestazione quali costi unitari;
- trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile in quanto oneri a carattere continuativo necessari per il rispetto di obblighi di legge espressamente sanzionati;
- in ordine al disposto dell'art. 192 del D.Lgs.vo n. 267/2000 si rinvia a quanto in narrativa specificato;
- con riferimento al D.L.gs.vo n. 81/2008 il servizio in argomento non comporta rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza, in quanto trattasi di prestazioni da esplicitarsi presso l'affidatario del servizio;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la responsabile della P.O. Personale, dott.ssa Annalisa Barbieri.

Reggio Emilia, lì 15/05/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Affari Generali  
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



# PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## **Quaderno patti e condizioni**

### **SORVEGLIANZA SANITARIA PREVENTIVA E PERIODICA PER I LAVORATORI ESPOSTI A FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N.81/2008 CON CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDICO COMPETENTE**

**C.I.G. n.:ZE51E819D5**

#### **ART. 1 OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

La Provincia di Reggio Emilia affida la realizzazione, nei modi e nei tempi di seguito specificati, delle attività inerenti la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori esposti a fattore di rischio per la salute e tutti i compiti, funzioni e obblighi del “medico competente” con particolare riferimento agli artt.2, comma 1, lett. h) e m), 25, 29, 38, 39 e 41 del D.Lgs.81/2008, che si intendono richiamati, oltre a quanto prescritto da disposizioni di legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento dell’incarico stesso.

La ditta contraente dovrà indicare nominativamente il soggetto, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, individuato per lo svolgimento del ruolo di “medico competente” a cui lo stesso verrà formalmente nominato, come previsto dall’art. 18 del D.Lgs.81/2008. Per l’espletamento delle relative attività, previste dagli artt. 25 e 41 del medesimo decreto, il medico designato prenderà contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

L’ambito territoriale di espletamento dei controlli sanitari sul personale dipendente della Provincia è in Reggio Emilia presso la sede della ditta, sia per quanto riguarda i locali che per le attrezzature, ed avente i requisiti di cui al successivo articolo.

Il Medico competente dovrà assicurare le seguenti prestazioni professionali, che si riportano sinteticamente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori e alla loro informazione;
- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi

specifici ;

- espressione per iscritto, sulla base delle risultanze delle visite mediche sopra elencate, del giudizio relativo alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro;
- redazione e custodia, sotto la propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale e al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro;
- informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- comunicazione, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati, ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita degli ambienti di lavoro con sopralluoghi periodici.

Per quanto concerne le visite mediche, dovranno essere svolte le seguenti attività:

- visite mediche di idoneità psico-fisica alle mansioni per i profili a rischio;
- visite mediche periodiche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- esami spirometrici;
- esami audiometrici;
- test per l'accertamento sanitario dell'assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di primo livello agli operai che effettuano guide di mezzi con patente C;
- visita medica agli utilizzatori di videoterminali;
- visita medica su richiesta del lavoratore nei casi previsti;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Qualora revisioni del documento di valutazione dei rischi comportassero una modifica del protocollo sanitario, al momento non preventivabile, sarà cura dell'Ente comunicare formalmente la nuova individuazione dei profili di rischio o la diversa periodicità dei controlli.

Inoltre sono fatte salve le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per ulteriori accertamenti che la normativa dovesse porre in capo al medico competente.

Eventuali ulteriori prestazioni sanitarie diagnostico–specialistiche che si rendessero necessarie ai fini del giudizio individuale di idoneità specifica alla mansione disposte dal medico competente, saranno a carico della Provincia che avrà cura di individuare idonea struttura sanitaria per l'effettuazione.

Il medico competente infine:

- effettua gli accertamenti di competenza previsti dall'art.20 del D.Lgs. n.151 del



26/03/2001 in materia di astensione obbligatoria flessibile delle lavoratrici, rilasciando specifico parere;

- consegna copia al dipendente visitato del proprio certificato e lo trasmette all'Ufficio personale, conservandone copia nella cartella sanitaria.

I referti dei controlli effettuati e l'esito degli accertamenti dovranno essere comunicati in forma scritta alla Provincia di norma entro 15 giorni dall'effettuazione o entro 24 ore se, in conseguenza di quanto verificato, l'Amministrazione debba adottare provvedimenti urgenti per la tutela propria e della salute dei lavoratori.

Annualmente dovrà essere predisposta la relazione sanitaria e di rischio conclusiva.

Qualora durante lo svolgimento dell'incarico si renda necessario, per l'oggettiva impossibilità del professionista nominato e per periodi di tempo limitati, provvedere alla individuazione di un sostituto temporaneo, dovrà essere data comunicazione preventiva all'Ente, fatti salvi i casi di urgenza, con indicazione del soggetto individuato.

In ogni caso, la sostituzione dovrà obbligatoriamente avvenire solo con altro medico in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.

## **ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

L'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio di cui trattasi con la dovuta professionalità e puntualità, a rispettare la tempistica individuata dalle norme di legge per l'adempimento dei vari obblighi e ad assolvere tutti gli adempimenti connessi, supposti e conseguenti l'oggetto così come identificato agli artt. 1 e 2 del presente avviso.

L'aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione della Provincia strutture e risorse necessarie per l'espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste garantendo che il locale adibito ad ambulatorio per le visite e all'eventuale tenuta temporanea della documentazione sanitaria dei dipendenti, sia esclusivamente un immobile nella propria disponibilità, conforme alle vigenti disposizioni in materia, per tutta la durata del contratto.

Inoltre è obbligato a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto dell'affidamento medesimo e a non farne comunque un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e/o ai dipendenti. La violazione di tale obbligo comporta la facoltà di risoluzione del contratto.

Le prestazioni sanitarie nei confronti del personale della Provincia di Reggio Emilia dovranno essere eseguite dal Medico competente in orari coincidenti con l'orario di lavoro svolto dai dipendenti, che risulta il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00, il sabato nello stesso orario per il personale operaio e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 per il restante personale.

La Provincia di Reggio Emilia si impegna a:

- trasmettere gli elenchi del personale, con l'indicazione del profilo professionale attribuito, ai fini della sorveglianza sanitaria da attuare;
- comunicare tempestivamente ogni nuova assunzione e cessazione e le eventuali modifiche ed integrazioni al Manuale di Valutazione dei Rischi;
- collaborare con il medico competente per tutto quanto ritenuto necessario per l'assolvimento delle sue funzioni.

Le date di effettuazione delle prestazioni e il tempo utile per l'esecuzione, saranno concordate tra le parti, in relazione alla periodicità prevista, ed i lavoratori saranno avviati

a visita a cura dell'Amministrazione stessa.

Nel caso di visita non programmata/programmabile, la stessa dovrà avvenire di norma entro tre giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso in cui il lavoratore, per giustificato motivo, non possa presentarsi al controllo sanitario programmato, dovrà essere possibile il recupero in altra data, senza alcun addebito all'Amministrazione per la mancata prestazione.

### **ART.3 - DURATA DELL'INCARICO**

La durata del contratto è fissata in due anni dalla data di aggiudicazione provvisoria del servizio, con possibilità di rinnovo per un altro anno e opzione di proroga, di cui all'art.106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, della durata massima di sei mesi.

### **ART.4 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva di ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale o superiore secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione definitiva potrà essere prestata tramite bonifico bancario e verrà rilasciata al termine dell'esecuzione del contratto e delle relative verifiche o della risoluzione anticipata di una qualsiasi delle parti.

### **ART.5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La Provincia di Reggio Emilia corrisponderà il corrispettivo dovuto, determinato e calcolato in base alle effettive prestazioni rese e al valore unitario presentato in sede di offerta, di seguito riepilogato, dietro presentazione di regolare fatturazione da presentarsi con scadenza trimestrale e previa verifica del corretto svolgimento del servizio.

Non è previsto alcun rimborso spese od altra voce di spesa oltre a quelle indicate nello schema di presentazione dell'offerta.

I pagamenti avverranno a seguito di emissione di fatture elettroniche che verranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento. Alla fattura dovrà essere allegato un riepilogo analitico delle prestazioni effettuate, con l'indicazione della data di effettuazione delle stesse e degli eventuali nominativi dei dipendenti visitati.

Le fatture dovranno essere inviate obbligatoriamente alla Provincia in formato elettronico utilizzando il codice ufficio: **UF1187** (leggasi: ueffeunoioottantasette).

Le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni:

- il Codice Identificativo Gara (CIG);
- il numero del buono d'ordine.

<b>ELENCO PRESTAZIONI</b>	<b>COSTO UNITARIO</b>
VISITA MEDICA PERIODICA (con redazione cartella sanitaria, registrazione, invio esiti e relativi adempimenti)	€ 36,00
Test funzionale visivo VISIOTEST	€ 20,00
ESAME SPIROMETRICO	€ 20,00

ESAME AUDIOMETRICO	€ 20,00
Test Tossicologico di primo livello	€ 40,00
Svolgimento incarico medico competente (certificazioni, esame documentazioni, relazione sanitaria, riunione annuale, sopralluoghi e relativi atti)	€ 500,00/forfet annuo

Agli importi suddetti deve aggiungersi l'IVA al 22%.

## **ART. 6 - ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/2010 E DEGLI OBBLIGHI CORRELATI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovranno indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. Dalla copia informatica per consultazione loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'Impresa si obbliga inoltre ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici recate dal D.P.R. 62/2013 ai sensi dell'art. 2, punto 3, del medesimo regolamento.

## **ART. 7 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)**

Con riferimento alla Legge n. 123 del 3/8/2007 e successiva determinazione n. 3/2008 del 5 Marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'AUTORITA' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si dichiara che in ragione del tipo di servizio richiesto, non si prevedono rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, in quanto trattasi di servizi che vengono eseguiti presso la sede della ditta aggiudicataria. Non si procede pertanto alla redazione del DUVRI e non vengono previsti oneri per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze.

## **ARTICOLO 8 - VERIFICHE, CONTROLLI, PENALI E CONTESTAZIONI**

In fase di esecuzione del contratto, l'appaltante procederà alla costante verifica della regolare esecuzione del servizio richiesto.

L'appaltante, in caso di ritardo od inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni, provvederà, previa contestazione scritta dell'inadempimento, ad indicare a propria discrezione i nuovi termini di esecuzione delle prestazioni. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nella lettera di contestazione, la Provincia si riserva la facoltà di applicare una penale da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 50 Euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

#### **ART.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora la Provincia ritenga che le prestazioni non siano rese secondo il grado di professionalità richiesto potrà procedere, in qualsiasi momento e senza necessità di rispettare un tempo minimo di preavviso, alla risoluzione anticipata del contratto, con la corresponsione degli importi pattuiti per i servizi effettivamente prestati fino alla data del recesso, esclusa ogni ulteriore pretesa relativa ai servizi non prestati.

Qualora l'appaltatore dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'appaltante di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'appaltatore e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

#### **ART.10 - RECESSO**

L'affidatario ha la facoltà di richiedere la rescissione del contratto, dando un preavviso di 60 giorni, tramite Raccomandata A/R o posta certificata. Nel caso che non venga rispettato il termine di preavviso, si applicherà una penale di 10 Euro per ogni giorno di mancato preavviso.

#### **ART.11 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia attinente l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato tecnico, è competente il Foro di Reggio Emilia.

Reggio Emilia,

La Provincia di Reggio Emilia.....

L'aggiudicatario: RIVI Ambiente e Sicurezza Srl.....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 297 del 15/05/2017.

Reggio Emilia, li 15/05/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA